

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 960)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1977 (V. Stampato n. 1506)

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 ottobre 1977*

Nuove competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonchè presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo sti-

pendio e agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito dal 1° gennaio 1977, in sostituzione del particolare beneficio di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 722, un assegno base di confine, maggiorato del 100 per cento, secondo le misure mensili in valuta estera locale indicate, per ciascuno dei paesi interessati e per gruppi di parametri, nelle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, all'inizio di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro in relazione alle variazioni del costo della vita del paese sede di servizio che abbiano determinato uno scarto non inferiore al 10 per cento.

Le variazioni di cui sopra, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascun paese, al parametro 227, quale risulta dalle tabelle A e B.

Le variazioni del costo della vita inferiori, nell'anno, al 10 per cento si cumulano con quelle relative agli anni successivi.

Art. 3.

Il personale di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva *ad personam* in valuta estera locale l'eventuale beneficio già goduto per effetto della conversione — ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 722 — delle quote di aggiunta di famiglia e degli aumenti periodici di stipendio.

L'assegno *ad personam* di cui al precedente comma cade con il venir meno delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, viene riassorbito in conseguenza della progressione per classi di stipendio o per promozione.

Art. 4.

L'assegno di confine di cui all'articolo 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale della Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio presso le rappresentanze e gli uffici commerciali all'estero viene attribuita una indennità di sede.

Con apposito decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro si provvederà a fissare, e ad adeguare successivamente, le misure dell'indennità di cui al precedente comma tenendo conto sia delle relative misure delle indennità corrisposte al personale similare in servizio all'estero, sia delle variazioni intervenute nel costo della vita nei singoli paesi sede di servizio.

La conversione dell'indennità di cui al primo comma avverrà secondo un rapporto fisso di ragguaglio da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 6.

I benefici corrisposti fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il servizio prestato all'estero da parte del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 5, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1961, n. 722 e del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, vanno recuperati rispettivamente sull'assegno di confine e sulla indennità di sede dovuta per lo stesso periodo.

Art. 7.

La legge 28 luglio 1961, n. 722, è abrogata. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 500 milioni, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli numeri 101, 101, 1016, 2501 e 2510, 5301 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della sanità, dell'interno e delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

Assegno base di confine lordo mensile attribuito al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, senza il carico familiare.

SVIZZERA		AUSTRIA		FRANCIA	
PARAMETRO	Assegno base fr. sv.	PARAMETRO	Assegno base scellini	PARAMETRO	Assegno base fr. frs.
100	450	100	2.185	100	425
115	500	115	2.455	da 115 a 120 . .	470
120	520	120	2.530	da 127 a 131 . .	490
da 127 a 129 . .	535	da 127 a 129 . .	2.675	da 133 a 138 . .	500
da 131 a 133 . .	555	da 131 a 146 . .	2.735	da 142 a 146 . .	515
da 136 a 138 . .	570	da 150 a 156 . .	2.840	da 150 a 156 . .	535
da 142 a 153 . .	590	da 159 a 162 . .	2.925	da 159 a 166 . .	550
da 154 a 156 . .	600	da 163 a 166 . .	2.985	da 168 a 173 . .	560
da 159 a 162 . .	620	da 168 a 170 . .	3.035	da 176 a 183 . .	585
da 163 a 166 . .	630	da 173 a 176 . .	3.120	da 188 a 193 . .	605
da 168 a 173 . .	650	da 178 a 193 . .	3.200	da 200 a 203 . .	625
da 176 a 179 . .	670	da 200 a 203 . .	3.335	da 206 a 210 . .	640
da 180 a 203 . .	680	da 206 a 210 . .	3.450	da 213 a 220 . .	655
da 206 a 208 . .	700	da 213 a 218 . .	3.555	da 227 a 235 . .	680
da 210 a 213 . .	710	220	3.580	da 242 a 245 . .	705
da 218 a 220 . .	730	227	3.670	da 255 a 260 . .	725
227	750	da 232 a 235 . .	3.775	da 262 a 265 . .	735
da 232 a 235 . .	775	da 242 a 245 . .	3.905	284	770
da 242 a 245 . .	790	da 255 a 257 . .	4.065	da 293 a 297 . .	800
da 255 a 257 . .	835	da 260 a 265 . .	4.125	da 302 a 307 . .	815
da 260 a 284 . .	845	284	4.210	370	930
da 293 a 297 . .	855	da 293 a 297 . .	4.370	387	965
da 302 a 304 . .	875	da 302 a 307 . .	4.485	426	1.035
307	880	370	5.280	455	1.090
370	1.025	387	5.480	487	1.145
387	1.040	426	5.985	530	1.225
da 426 a 455 . .	1.065	455	6.325	1° Dirig. I cl. . .	1.145
487	1.135	487	6.700	1° Dirig. II cl. . .	1.285
530	1.200	530	7.260	Dirigente sup. . .	1.490
1° Dirig. I cl. . .	1.135	1° Dirig. I cl. . .	6.700		
1° Dirig. II cl. . .	1.260	1° Dirig. II cl. . .	7.680		
Dirigente sup. . .	1.420	Dirigente sup. . .	9.070		

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

Assegno base di confine lordo mensile attribuito al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, con la famiglia acquisita.

SVIZZERA		AUSTRIA		FRANCIA	
PARAMETRO	Assegno base fr. sv.	PARAMETRO	Assegno base scellini	PARAMETRO	Assegno base fr. frs.
100	555	100	2.685	100	490
115	625	115	3.030	da 115 a 120 . .	540
120	650	120	3.135	da 127 a 131 . .	565
da 127 a 129 . . .	675	da 127 a 129 . .	3.320	da 133 a 138 . .	590
da 131 a 133 . . .	690	da 131 a 146 . .	3.405	da 142 a 146 . .	605
da 136 a 138 . . .	710	da 150 a 156 . .	3.530	da 150 a 156 . .	625
da 142 a 153 . . .	740	da 159 a 162 . .	3.635	da 159 a 166 . .	650
da 154 a 156 . . .	755	da 163 a 166 . .	3.710	da 168 a 173 . .	665
da 159 a 162 . . .	780	da 168 a 170 . .	3.795	da 176 a 183 . .	690
da 163 a 166 . . .	790	da 173 a 176 . .	3.890	da 188 a 193 . .	715
da 168 a 173 . . .	820	da 178 a 193 . .	4.000	da 200 a 203 . .	740
da 176 a 179 . . .	845	da 200 a 203 . .	4.180	da 206 a 210 . .	760
da 180 a 203 . . .	855	da 206 a 210 . .	4.330	da 213 a 220 . .	780
da 206 a 208 . . .	880	da 213 a 218 . .	4.455	da 227 a 235 . .	820
da 210 a 213 . . .	895	220	4.505	da 242 a 245 . .	845
da 218 a 220 . . .	930	227	4.620	da 255 a 260 . .	875
227	955	da 232 a 235 . .	4.745	da 262 a 265 . .	890
da 232 a 235 . . .	980	da 242 a 245 . .	4.920	284	935
da 242 a 245 . . .	1.015	da 255 a 257 . .	5.130	da 293 a 297 . .	970
da 255 a 257 . . .	1.050	da 260 a 265 . .	5.210	da 302 a 307 . .	990
da 260 a 284 . . .	1.075	284	5.310	370	1.140
da 293 a 297 . . .	1.085	da 293 a 297 . .	5.515	387	1.180
da 302 a 304 . . .	1.110	da 302 a 307 . .	5.670	426	1.275
307	1.120	370	6.705	455	1.345
370	1.300	387	6.975	487	1.420
387	1.340	426	7.630	530	1.530
da 426 a 455 . . .	1.370	455	8.085	1° Dirig. I cl. . .	1.420
487	1.460	487	8.560	1° Dirig. II cl. . .	1.600
530	1.500	530	9.275	Dirigente sup. . .	1.870
1° Dirig. I cl. . .	1.460	1° Dirig. I cl. . .	8.560		
1° Dirig. II cl. . .	1.650	1° Dirig. II cl. . .	9.820		
Dirigente sup. . .	1.835	Dirigente sup. . .	11.630		